

RICONOSCIMENTI PER DISCENDENZA

Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana *jure sanguinis* (discendenza diretta senza interruzione di possesso)

Le condizioni richieste per tale riconoscimento sono da un lato la dimostrazione della discendenza dall'avo italiano emigrato e dall'altro la prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.

Se l'avo italiano si è naturalizzato straniero prima della nascita del figlio, non si può richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Allo stesso modo, se qualcuno degli ascendenti ha rinunciato alla cittadinanza italiana, non si ha titolo al riconoscimento.

L'istanza (cliccare su [Modulistica](#) - Cittadinanza - Modulo 1), corredata da tutta la documentazione elencata di seguito, deve essere spedita all'Ufficio Cittadinanza al seguente indirizzo:

Consolato Generale d'Italia

Ufficio Cittadinanza

56, Rue d'Alger

13005 Marseille

Documenti da allegare all'istanza:

- atto di nascita dell'avo nato in Italia, rilasciato dal Comune italiano, comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana;
- atti di matrimonio e di decesso dell'avo italiano, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana se formati all'estero;
- certificato di “non naturalizzazione” o “naturalizzazione” dell'avo italiano, emesso dalle Autorità francesi, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana;
- estratto plurilingue dell'atto di nascita, matrimonio e decesso dei discendenti dell'avo italiano in linea retta fino al richiedente;
- documentazione rilasciata dalle Autorità francesi e munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante le modalità di acquisto della cittadinanza (es: copia del Certificat de nationalité française, decreto di naturalizzazione, etc.) dei discendenti dell'avo italiano, fino al richiedente;
- passaporto del richiedente;
- ricevuta del pagamento di 300€.

Qualora l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, oppure le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato di “non naturalizzazione” o “naturalizzazione”.

Per la traduzione e la legalizzazione dei certificati di paesi diversi dalla Francia, si invita a visitare il sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato. La legalizzazione deve essere effettuata con Apostille se il Paese ha firmato la Convenzione dell'Aja del 05.10.1961. Se il Paese non è firmatario di tale Convenzione, la Legalizzazione deve essere effettuata dall'Ambasciata o Consolato competente per il Paese di rilascio.

I certificati attestanti l'acquisto o il non acquisto della cittadinanza francese devono essere richiesti al Tribunal d'Instance del luogo di residenza della persona interessata, se ancora in vita, oppure al seguente indirizzo, nel caso di persona deceduta o non residente in Francia:

Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration - Direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté - Sous-direction de l'accès à la nationalité française

12 Rue Francis le Carval - 44404 REZE CEDEX

COSTI

Al momento della presentazione della domanda, è richiesta - ai sensi del DL n. 66/2014 - prova del pagamento di 300 euro tramite ricevuta del bonifico sul conto corrente bancario intestato a questo Consolato Generale d'Italia in essere presso Monte Paschi Banque, le cui coordinate sono di seguito indicate:

Codice IBAN: FR7630478000020138947200535

Codice BIC/SWIFT: MONTFRPPXXX

Nella causale del bonifico **dovrà essere precisamente indicato:** Il nome e cognome del richiedente e “Riconoscimento cittadinanza per discendenza”.

Trattandosi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica, esso è svincolato dall'esito dell'accertamento.

L'ufficio cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell'istanza di cittadinanza.

E' responsabilità del richiedente fare in modo che tutti i documenti contengano informazioni corrette relativamente a nomi, cognomi, date e luoghi di nascita. Ogni discrepanza nei certificati può tardare o ostacolare la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Il procedimento per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.

N.B.

I cittadini non francesi, di ceppo italiano, provenienti da altri Stati, (Argentina, Brasile, etc.) sono pregati di consultare il sito web del Consolato d'Italia competente, al fine di conoscere la documentazione da presentare. I richiedenti dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno francese valido per almeno due anni dalla data di presentazione dell'istanza.